

**Richiesta di emendamento all'art. 2, lett. h, punti 9) e 11) del Disegno di Legge recante “Delega per la riforma dell'ordinamento forense”.**

### **1. Premesse**

- A. Con riferimento all'esercizio della professione forense in forma collettiva, il Disegno di Legge recante “Delega per la riforma dell'ordinamento forense”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025, prevede che:
1. la partecipazione sociale, all'interno dell'organismo societario, detenuta dagli avvocati ovvero da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi deve corrispondere almeno a 2/3 del capitale sociale, dei diritti di voto *e del diritto alla partecipazione agli utili* (art. 2, lett. h, n. 9; la parte in corsivo non è presente nell'attuale formulazione dell'art. 4 bis L. 247/2012);
  2. *la società tra avvocati non può svolgere attività in favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo* (art. 2, lett. h, n. 11; la parte in corsivo non è presente nell'attuale formulazione dell'art. 4 bis L. 247/2012).
- B. Le nuove limitazioni proposte avrebbero la finalità di assicurare l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati soci di una società di capitali rispetto al socio di capitale. Tale argomento non convince, perché se i valori che si vogliono tutelare sono l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, allora dovrebbero essere regolate (e vietate) anche le situazioni nelle quali un professionista singolo o professionisti associati in forma diversa da quella societaria mantengano rapporti con uno o pochissimi clienti per i quali viene esercitata gran parte dell'attività e che, quindi, sono in grado di condizionare le scelte del professionista.
- C. Peraltro, quando è stato ravvisato un rischio per l'indipendenza dell'avvocato, non sono state introdotte limitazioni all'esercizio della professione, ma è stato inserito solo un richiamo alla necessità di non pregiudicare l'autonomia e la libertà dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico conferito. Si pensi, ad esempio, all'art. 4 L. 247/2012 sulle associazioni tra avvocati e multidisciplinari (*La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito*), oppure all'art. 23 L. 247/2012 sugli avvocati degli enti pubblici (*Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo*).
- D. Ma quel che ancora più rileva è l'attuale presenza di specifici ed efficaci presidi a tutela dell'indipendenza dell'avvocato.
- 1° presidio. I soci professionisti devono rappresentare i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto (art. 4 bis L. 247/2012).
- 2° presidio. La maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati (art. 4 bis L. 247/2012).
- 3° presidio. Vi è poi un terzo presidio non previsto dall'art. 4 bis L. 247/2012: lo scrutinio che il Consiglio dell'Ordine competente è chiamato a svolgere in sede di esame della domanda

di iscrizione di una società tra avvocati nell'albo speciale. In tale sede, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a verificare non solo la sussistenza dei requisiti formali previsti dall'art. 4 *bis* Legge n. 247/2012, ma anche la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 della Legge n. 247/2012 (che devono essere modulati, all'esito di un vaglio di compatibilità, rispetto alle società tra avvocati). Il Consiglio dell'Ordine è quindi tenuto a respingere la domanda di iscrizione di una società tra avvocati ove ritenga, sulla scorta della consultazione dei documenti allegati all'istanza, che vi sia la possibilità che l'operatività della società tra avvocati integri la violazione di norme deontologiche (quali, a titolo esemplificativo, il rischio di accaparramento di clientela o di violazione del dovere d'indipendenza ed imparzialità del socio professionista) (in tal senso si veda il parere 45/2024 reso dal CNF a seguito di uno specifico quesito formulato dell'Ordine degli Avvocati di Milano).

- E. La stessa sentenza della Corte di Giustizia, causa C-295/23 del 19/12/2024 (spesso richiamata da coloro che sono contrari alla stessa presenza del socio di capitale nelle società fra avvocati), *in realtà* chiarisce che, in assenza di armonizzazione delle norme professionali e deontologiche applicabili alla professione forense, ciascuno Stato membro resta libero, in linea di principio, di disciplinare l'esercizio di tale professione sul proprio territorio. Ciascuno Stato membro è, quindi, tenuto a verificare se le misure previste dalla normativa nazionale in tema di società tra avvocati siano sufficienti a preservare l'indipendenza e l'integrità dei soci professionisti in caso di partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale sociale, fermo restando che eventuali misure restrittive della libertà di stabilimento e/o della libera circolazione dei capitali sono da intendersi ammissibili soltanto ove (i) non discriminino i cittadini o le società di altri Stati membri; (ii) siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale; (iii) siano proporzionate, ossia non eccedano quanto ragionevolmente necessario al raggiungimento dello scopo e non sia possibile sostituirle con altre misure meno restrittive che permettano di conseguire lo stesso risultato;
- F. Considerati gli specifici presidi già oggi esistenti (descritti al punto D), le nuove limitazioni andrebbero ben oltre l'esigenza di rispondere alle pur legittime preoccupazioni cui sono ispirate e sarebbero in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e con gli articoli 49 e 56 TFUE in tema di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali.
- G. Si aggiunga che la L. 183/2011, in tema di società tra professionisti, prevede l'ammissione in qualità di soci di «*soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento*» (art. 10), purché il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale sia tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La normativa sulle società tra professionisti non prevede né vincoli nella distribuzione degli utili, né che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci professionisti, né che la società tra professionisti non possa prestare attività a favore del socio di capitale. Si tratta, quindi, di limitazioni alla libertà di esercizio della professione che verrebbero introdotte per la prima volta soltanto per le società tra avvocati, con un'evidente disparità di trattamento rispetto alla società tra professionisti e con l'effetto di compromettere, solo per le prime, l'attrattività degli investimenti privati, e quindi la capacità competitiva.
- H. Si consideri, poi, che la recente riforma fiscale del 2024, con l'introduzione dell'art. 177 *bis* del Testo unico delle imposte sui redditi – che ha previsto la neutralità fiscale per tutte le operazioni straordinarie riguardanti attività professionali, ivi inclusa la trasformazione da associazione professionale a società tra avvocati - ha dato finalmente slancio alla riforma dell'ordinamento forense del 2012 e all'utilizzo dello strumento societario per l'esercizio della professione forense. Introdurre, ora, a posteriori, ulteriori ed eccessive limitazioni all'esercizio della professione legale in forma societaria potrebbe pregiudicare le

trasformazioni già avvenute e bloccare lo sviluppo della forma societaria che lo stesso legislatore ha voluto e fortemente incentivato anche, di recente, sul piano fiscale.

- I. In un momento storico in cui la professione forense deve affrontare un calo di attrattività, nuovi costi legati all'intelligenza artificiale e la competizione globale, solo un equilibrio tra autonomia professionale, apertura all'innovazione e accesso ai capitali potrà garantire la crescita sostenibile della professione, la tutela effettiva dell'indipendenza degli avvocati e servizi legali più efficienti e competitivi.
- J. Fermo quanto precede, al fine di evitare l'introduzione di ingiustificate limitazioni alla libertà di esercizio della professione in forma societaria, si potrebbe pensare di intervenire con strumenti diversi e maggiormente compatibili con le anzidette finalità di investimento.

Partecipazione agli utili.

Fermo restando che la partecipazione non proporzionale agli utili è consentita dalle norme di diritto societario ed è pienamente coerente con le finalità di investimento che legittimano, secondo la stessa legge professionale, la partecipazione di soci di capitale alle società tra avvocati, il rischio di aprire un varco ad aggiramenti delle norme sull'equo compenso potrebbe essere gestito con l'inserimento di una clausola che vieti distribuzioni non proporzionali degli utili limitatamente alla quota di fatturato eventualmente generato da attività prestate dalla società tra avvocati a favore del socio di capitale (ciò al fine di escludere il rischio che in sede di distribuzioni di utili il socio di capitale possa ricevere indirettamente uno "sconto" sulle fatture emesse verso la società tra avvocati in violazione della normativa in tema di equo compenso).

Attività professionale a favore del socio di capitale

Il divieto assoluto di prestazione di attività professionale a favore del socio non professionista (o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo), se motivato dalla volontà di assicurare l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati soci di una società tra avvocati, introdurrebbe un vincolo alla capacità competitiva e di offerta di servizi integrati. Per venire incontro alle preoccupazioni sollevate in sede di riforma, si potrebbe inserire una clausola che vieti alla società tra avvocati di svolgere attività professionale a favore del socio di capitale *in misura prevalente*.

\* \* \*

## **2. Emendamenti richiesti**

Per le ragioni che precedono, si chiedono i seguenti emendamenti all'art. 2, lett. h, punti 9) e 11) del Disegno di Legge recante "*Delega per la riforma dell'ordinamento forense*".

**Art. 2, lett. h, punto 9**

La partecipazione sociale, all'interno dell'organismo societario, detenuta dagli avvocati ovvero da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi deve corrispondere almeno a 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto e del diritto alla partecipazione agli utili. E' vietato distribuire in modo non proporzionale la quota di utili pari alla percentuale del fatturato generato da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.

**Art. 2, lett. h, punto 11**

La società tra avvocati non può svolgere attività in misura prevalente in favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.

*Oppure (in subordine)*

La società tra avvocati non può svolgere attività in favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo in misura superiore al [\*] del fatturato complessivo.

Milano/Roma, 1° dicembre 2025

Avv. Giovanni Francesco Lega

*Presidente ASLA – Associazione degli Studi Legali Associati*

Giovanni  
Lega  
02.12.2025  
17:37:25  
GMT+01:00



## **Richiesta di emendamenti al Disegno di Legge recante “Delega per la riforma dell’ordinamento forense”**

### **A. L’ “avvocato monocommittente”**

Il disegno di legge recante “Delega per la riforma dell’ordinamento forense”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025, ha finalmente inserito all’Art.2 comma 1) lettera l) la figura dell’avvocato monocommittente.

*“L’articolo 2, comma 1 lett. 1) prende in considerazione l’attività professionale espletata da un avvocato, a fronte della percezione di un compenso, nei confronti di determinati soggetti, ossia: un altro avvocato, un’associazione tra avvocati, una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica oppure una società tra avvocati.*

*In tali casi si prevede l’introduzione di una disciplina organica, nel rispetto dei principi unionali, che regoli lo svolgimento dell’attività professionale mediante contratti lavorativi di monocommittenza o di collaborazione continuativa.*

*Tali rapporti di lavoro non comportano l’instaurazione di alcun vincolo di subordinazione, ma devono svolgersi in regime di esclusività, al fine di favorire l’accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista.*

*Il rapporto di lavoro instauratosi con le prescritte modalità deve comunque salvaguardare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio.*

*Per quanti riguarda il compenso del professionista, esso deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare.”*

Tale traguardo segna un importante riconoscimento di un percorso fatto da molte associazioni di categoria che hanno più volte evidenziato come esistano in Italia diverse decine di migliaia di avvocati che prestano la loro opera professionale in forma esclusiva a favore di avvocati, associazioni professionali o società tra avvocati.

Si tratta di professionisti che operano in un regime di monocommittenza per il quale appare ormai improcrastinabile individuare una regolamentazione normativa, affinché, da un lato, non venga intaccata la natura libero-professionale dell’avvocato, ontologicamente ben distinta e non sovrapponibile a quella del lavoratore subordinato e, contestualmente, si forniscano le giuste tutele all’avvocato monocommittente, che oggi sono del tutto inesistenti.

Nel corso degli ultimi anni, sono state presentate diverse proposte fino ad oggi trascurate, nonostante fossero stati sottolineati e garantiti il rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia dell’avvocato, semplicemente chiedendo la necessità di adottare una regolamentazione che, oltre a stabilire l’obbligo della forma scritta *ab substantiam* del contratto di prestazione di opera intellettuale ex Art.2230 e seguenti, preveda un “compenso minimo inderogabile” per i collaboratori di studio, nonché una serie di garanzie e diritti a loro favore (quali ad esempio rimborso spese per la formazione continua, il conseguimento di titolo di specialista; rimborso di costi per la polizza RC e professionale; obbligo di preavviso per l’esercizio di recesso e previsione di un’indennità sostitutiva del preavviso; divieto di recesso in caso di gravidanza e/o adozione, malattia e/o infortunio etc.).

È evidente, peraltro, che tale rapporto, che sancisce un vincolo di esclusiva a favore del committente, sancisce anche il fatto che il corrispettivo che l’avvocato monocommittente riceverà per la sua prestazione intellettuale, non aggiungerà alcun volume d’affari IVA a quello dell’avvocato, associazione professionale o società tra avvocati.


È quindi fondamentale che Cassa Forense riconosca tale situazione, e che adotti una regolamentazione atta a eliminare quel **doppio 4%** che il committente e l'avvocato monocommittente versano alla Cassa sul medesimo volume di affari IVA.

## B. Il problema del «double dip»


I soci delle associazioni professionali, le Società tra Avvocati e gli avvocati che si avvalgono di collaboratori iscritti alla Cassa Forense, una volta percepito il contributo integrativo del 4% dai loro clienti, lo versano – per le medesime attività e pratiche – sia alla Cassa Forense sia ai loro collaboratori monocommittenti che emettono fattura.

In questo modo gli avvocati che esercitano l'attività professionale in forma aggregata sono soggetti ad una **duplicazione del contributo integrativo**, alla quale non è soggetto l'avvocato che lavora singolarmente.

### *Le conseguenze applicative nelle associazioni professionali*



### *Le conseguenze applicative nelle Società tra Avvocati*



Nella prima tabella 100 esprime il volume di affari IVA generato dall'associazione professionale, che è composta dai soci A e B. Ipotizziamo che l'associazione professionale debba sostenere un costo pari a 60 per gli avvocati monocommittenti che emettono fatture a carico della stessa. Attraverso i soci A e B l'associazione versa alla Cassa il 4% (di 100), che è pari a 4. La stessa associazione deve poi versare agli avvocati monocommittenti (che a loro volta versano alla Cassa) un ulteriore 2,4 (i.e. 4% di 60), che sommato al 4 (di cui sopra) porta il totale versato in favore di Cassa al 6,4, pur mantenendo invariato il volume di affari ai fini IVA di 100.

Invece, nella seconda tabella 100 esprime il volume di affari IVA della Società tra Avvocati, nell'esempio sempre composta dai soci A e B. Nel caso della Società tra Avvocati, la situazione si aggrava ulteriormente in quanto, non potendo i soci distribuirsi anticipi di utili, gli stessi saranno obbligati ad emettere fatture a carico della Società tra Avvocati. Assumiamo che 60 sia il valore delle fatture emesse dagli avvocati monocommittenti nei confronti della Società tra Avvocati (come nella prima tabella) e 40 quello delle fatture emesse dai soci A e B sempre a carico della stessa. La Società tra Avvocati deve, anzitutto, versare in favore di Cassa il 4% (di 100), che è pari a 4. La stessa è poi tenuta a versare agli avvocati monocommittenti (che a loro volta versano alla Cassa) un ulteriore 2,4 (i.e. 4% di 60) e ai soci A e B (che a loro volta versano alla Cassa) un ulteriore 1,6 (i.e. 4% di 20 =  $0,8 \times 2$  soci = 1,6). Se sommiamo tali importi al 4 (di cui sopra), il totale versato in favore di Cassa arriva a 8 (4 + 2,4 + 0,8 + 0,8), pur mantenendo invariato il volume di affari ai fini IVA di 100.

#### Emendamenti richiesti

Per le ragioni che precedono, si chiedono i seguenti emendamenti all'Art.2 comma 1) lettera l) del Disegno di Legge recante "Delega per la riforma dell'ordinamento forense".

#### A. Definizione di avvocato monocommittente

Si chiede di inserire la seguente definizione di avvocato monocommittente all'Art.2 comma 1) lettera l):

- 1. È avvocato monocommittente l'avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.*
- 2. La disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al precedente comma 1 è stabilita con un regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero della Giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell'incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della presente legge, con previsione della pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato monocommittente, e con attribuzione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, di poteri di controllo e di verifica del contenuto del contratto medesimo.*
- 3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 deve disciplinare la durata del rapporto, i criteri di quantificazione e le modalità di corresponsione del compenso, il rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione, anche specialistica, e per la stipula della polizza assicurativa professionale, il diritto di recesso per entrambe le parti a fronte di un congruo preavviso ovvero il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva, il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio, il patto di non concorrenza, il patto di esclusività, l'obbligo di riservatezza, la valenza delle prestazioni svolte a favore del committente ai fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.*

**B. Modifiche in materia di contributo integrativo**

Si chiede di inserire all'Art.2 comma 1) lettera l) la seguente previsione:

*La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con modifiche introdotte al Regolamento Unico della Previdenza Forense entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riconosce ai soggetti iscritti alla Cassa forense il diritto di dedurre l'ammontare dei contributi integrativi corrisposti in pagamento di fatture ricevute da avvocati in regime di monocommittenza al fine di evitare la duplicazione della contribuzione integrativa.*

Milano/Roma, 1° dicembre 2025

Avv. Giovanni Francesco Lega  
*Presidente ASLA – Associazione degli Studi Legali Associati*